FONDO PER L'INCREMENTO ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 11

Salario di ingresso per lavoratori inoccupati

Per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, assunti a tempo indeterminato, gli accordi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere la corresponsione di un salario non inferiore al 70 per cento per il primo anno e all'80 per cento per il secondo, della retribuzione iniziale spettante ai lavoratori gia' occupati nello stesso livello.

Versione in vigore dal 9 gennaio 1993, non più in vigore dal 9 marzo 1993 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/fondo-per-l-incremento-ed-il-sostegno-dell-occupazione/art-11-salario-di-ingresso-per-lavoratori-inoccupati/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it